



COPIA

Seduta in data 06.04.2022 Reg. verb. n. 31

Deliberazione della Giunta Comunale**OGGETTO:** INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI.

L'anno duemilaventidue il giorno sei del mese di aprile alle ore 17,00 previa regolare convocazione, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Sono presenti i Signori:

SINDACO	GARIBALDI FRANCESCA	Presente
VICE SINDACO	PODESTA' FABRIZIO	Presente
ASSESSORE	MIGNONE MARIA STELLA	Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale,
Dott.ssa SABINA DESIDERATO

che redige il verbale.

Constatata la regolarità, per la presenza del numero legale dei componenti, assume la presidenza ed apre la riunione per la trattazione della proposta di deliberazione indicata in oggetto:

il Sindaco, FRANCESCA GARIBALDI

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO – Art. 124 D.Leg.vo 267/2000

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a far data dal 14.03.2023 14.03.2023

N. 0 0

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SABINA DESIDERATO

Comunicazione ai Capigruppo consiliari (data della pubblicazione all'Albo Pretorio).
Art. 125 D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267 – T.U. Leggi Ordinamento Enti Locali. Prot.n.

CERTIFICATO DI INTERVENUTA ESECUTIVITA' – Art. 143 D.Leg.vo 267/2000.

- La presente deliberazione, affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, senza reclami o opposizioni, è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SABINA DESIDERATO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che le entrate di natura tributaria dell'Ente sono:

- l'imposta comunale sugli immobili (ICI), • non più in vigore;
- l'imposta municipale propria (IMU);
- tributo sui servizi indivisibili (TASI) non più in vigore;
- tassa sui rifiuti (TARI);
- Imposta Comunale sulla pubblicità (ICP) e Diritto sulle Pubbliche Affissioni (DPA);

DATO ATTO che la gestione, in linea generale, di tali entrate è affidata a "Funzionario responsabile", figura estesa a tutti i tributi comunali in virtù dell'art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), ma introdotta inizialmente dal decreto legislativo n. 504/1992 per l'imposta comunale sugli immobili e successivamente dal D.Lgs. 507/93 per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) nonché per l'imposta sulla pubblicità e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

RIPERCORSO il quadro normativo in materia di tributi locali che in tempi e forme legislative diversi ha definito e precisato a vario titolo la figura del funzionario responsabile dei tributi, come di seguito esposto:

il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nell'istituire l'Imposta comunale sugli immobili (ICI), precisa in particolare all'art. 11 comma 4 che "con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi";

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, art. 11, comma 1 che prevede la designazione di un Funzionario Responsabile dell'Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni al quale sono attribuiti le funzioni e poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestione relativa ai suddetti tributi;

- l'art. 74, comma 1 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 prevede la designazione di un Funzionario delle funzioni e poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestione relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);

- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'art. 13 ha disposto la cessazione del regime ICI con l'introduzione sperimentale anticipata, a partire dall'anno 2012, dell'IMU (Imposta Municipale Propria) ed ha ribadito, tra l'altro, che "restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23", il quale al comma 7 prevede che "per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, • 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006";

- l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014):

- al comma 639 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), precisando che la medesima "si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, (...) e di una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI) e nella

tassa sui rifiuti (TARI);

- ha cessato l'applicazione a partire dal 1 gennaio 2014 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) previsto dall'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, ferme restando le obbligazioni sorte prima della predetta data;

al comma 703 lascia salva la disciplina per l'applicazione • dell'IMU, così come normata dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, e dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, introducendo tuttavia alcune modifiche;

- al comma 692 precisa che "Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso";

- al comma 693 precisa altresì che "ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a Uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni" ;

- il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al Capo I, nel disciplinare l'Imposta Comunale sulla pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni con assetto tariffario definito sulla base della classe di appartenenza, all'art 11: comma 1, dispone che "nel caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi";

- comma 2, che disciplina l'obbligo della comunicazione del responsabile alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla nomina;

- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) all'art. 1 comma 162, nel definire gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, precisa che i medesimi "sono sottoscritti da funzionario designato dall'Ente locale per la gestione del tributo";

- la legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) che ha previsto nei commi compresi tra il 738 e il 783 dell'articolo 1, la riforma dell'IMU. La nuova imposta si connota con una serie di elementi di novità e, comunque, quale tributo autonomo e distinto rispetto all'imposta sugli immobili quale componente dell'Imposta municipale Unica (IUC) abrogata dalla predetta norma;

- il comma 778 del suddetto articolo prevede che il comune designi il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

RITENUTO necessario designare la figura del Funzionario Responsabile dei Tributi;

PRESO ATTO CHE con delibera di Giunta Comunale n 4 del 12/01/2021 avente oggetto "Affidamento temporaneo al Sindaco della responsabilità servizio tributi, protocollo e personale facenti parte dell'Area finanziaria ai sensi dell'art 53 comma 23 L 388/2000 e SS.MM.II;

DATO ATTO CHE : Il Comune di Ne ha una popolazione inferiore a 5000 abitanti, per effetto dell'articolo 23 comma 53 della legge 388/2000 il Sindaco puo' assumere le funzioni gestionali.

VISTO, altresì l' [art. 29, comma 4, della legge 488/2001](#), ha precisato alcuni presupposti:

- a. popolazione inferiore a 5000 abitanti;
- b. non aver affidato le relative funzioni al segretario comunale in base all'art. 97, c.4, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000;
- c. poter conseguire risparmi di spesa;

consente quindi agli enti locali la possibilità di adottare disposizioni regolamentari organizzative, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;

RILEVATO che al suddetto funzionario responsabile sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi ed è anche conferito il compito di sottoscrivere le richieste, gli avvisi di accertamento, i necessari provvedimenti inerenti alla gestione delle imposte, tributi e tasse, nonché provvederà a disporre i rimborsi e ad organizzare la riscossione sia volontaria che coattiva;

VISTI gli artt. 42 e 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

VISTI i chiarimenti resi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota n. 7812 del 15 aprile 2014, in cui, affrontando in modo unitario la tematica della trasmissione delle deliberazioni di nomina del funzionario responsabile dei tributi:

- stabilisce che “al fine di evitare che si producano inutili oneri per la • finanza pubblica, le deliberazioni di nomina del funzionario della IUC, dell'IMU, della TASI, della TARI, dell'imposta di scopo, dell'Imposta di soggiorno, dell'imposta di sbarco, del CIMP, dell'addizionale comunale dell'IRPEF, dell'ICPDPA e della TOSAP non devono essere comunicate al Ministero dell'Economia e delle finanze”;
- ricorda in particolare che l'obbligo di comunicazione delle deliberazioni di nomina dei funzionari responsabili dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni (TOSAP) pur derivando dal D. Lgs 507/1993, si può ritenere soddisfatto con la pubblicazione del nominativo del responsabile dell'ICPDPA e della TOSAP sul sito informatico istituzionale di ciascun comune, considerata la finalità della norma, che consiste nel garantire un'efficace interlocuzione tra il Ministero dell'economia e gli enti locali tramite il responsabile di ciascun tributo;

APPURATO pertanto che la finalità di garantire una diretta informazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo la predetta nota MEF, può ritenersi assolta con la pubblicazione del nominativo del Funzionario responsabile dei tributi sul sito informatico istituzionale di ciascun comune;

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri finanziari diretti per il Comune, ed omissis, pertanto, il parere di regolarità contabile sul presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Responsabile del servizio competente previsto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00.

VISTI lo statuto comunale e il regolamento di contabilità,

DATO ATTO che l'adozione del presente atto non rientra tra le competenze attribuite al

consiglio comunale dall'art. 42 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e, per tale ragione, il provvedimento è riservato alla competenza della giunta comunale, ai sensi dell'art. 48 del suddetto D.Lgs. 267/00 che prevede, per tale organo, una competenza generale residuale

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) Di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:

3) Di designare e nominare quale Funzionario Responsabile delle entrate di natura tributaria del Comune di Ne la Signora Garibaldi Francesca Responsabile dell'Area Finanziaria -Tributi -Protocollo e Personale giusto Delibera di Giunta Comunale n 4 del 12/01/2021 con conferimento delle funzioni e poteri per l'esercizio di attività organizzative e gestionali delle entrate: ICI, TARSU, TARES, TARI, Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, IMU e IUC, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti e dai regolamenti comunali;

4) Di precisare che il Comune di Ne ha una popolazione inferiore ai 5000 abitanti e pertanto visto l'art. 53, comma 23, L. 388/2000 (legge finanziaria 2001) ha stabilito che *"Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, vista la precisazione dell'art 29 c 4 della legge 488/2001*

5) Di dare atto che la suddetta nomina opera relativamente alle seguenti entrate tributarie:

a) Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;

b) TARSU ai sensi del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507

c) TARES ai sensi del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con la legge 22/12/2011, n. 214;

d) IMU, anni 2012 e 2013 ai sensi del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011;

e) IMU (IUC) per gli anni successivi ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

f) TASI (IUC) ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

g) TARI (IUC) ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

h) Imposta Comunale sulla pubblicità (ICP) e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni (DPA) ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, Capo I;

i) IMU ai sensi della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), articolo 1 commi compresi tra il 738 e il 783;

6) Di precisare che al Funzionario Responsabile qui nominato è delegata la capacità di stare in giudizio come previsto dall'art. 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 che stabilisce *"l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio"* per i ricorsi presentati all'Ente con riferimento a tutti i tributi comunali;

7) Di precisare in relazione al punto precedente che il Funzionario Responsabile deve, tra

l'altro:

- sottoscrivere le richieste, gli avvisi di accertamento;
- adottare i necessari provvedimenti inerenti alla gestione delle imposte, tributi e tasse;
- disporre i rimborsi;
- organizzare la riscossione sia volontaria che coattiva;

8) Di dare atto inoltre che ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a Uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni", come disposto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 693;

9)Di dare atto che, in ragione di tale designazione, al predetto funzionario responsabile sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalla normativa vigente, tra cui:

Coordinamento e organizzazione delle risorse umane e finanziarie per la gestione del tributo;

- Svolgimento delle attività di accertamento, di riscossione, ordinaria e coattiva, e di rimborso, del tributo, compresa la sottoscrizione dei relativi provvedimenti;
- Esercizio del potere di autotutela attraverso l'emissione di provvedimenti di sgravio, annullamento, rettifica;
- Rappresentanza in giudizio l'Ente per le controversie relative al tributo stesso, innanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, ora corte di Giustizia di primo e secondo grado con la possibilità per particolari e complessi procedimenti, previa sua richiesta, di farsi coadiuvare da un professionista esterno.

10)Di trasmettere copia della presente deliberazione al funzionario responsabile entro trenta giorni dalla data di esecutività.

11)Di pubblicare l'avvenuta approvazione del presente deliberato all'albo on line e sul sito del comune.

Infine, la Giunta, stante la necessità e urgenza di provvedere, onde consentire la necessaria gestione del tributo, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Presidente
F.to FRANCESCA GARIBALDI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa SABINA DESIDERATO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

NE, li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa SABINA DESIDERATO
